

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Agricolo, da falda sotterranea profonda, mediante un pozzo in Comune di VIVERONE, assentita alla Società Agricola Cascina Vallazza 1784 S.r.l. con D.D. n° 1.130 del 15.10.2018. PRATICA PROVINCIALE: 448BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.130 del 15.10.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Società Agricola Cascina Vallazza 1784 s.r.l. (omissis), con sede legale in Cascina Valazza - via Cascine di Ponente S.n.c. - 13886 VIVERONE.

Di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento D.P.G.R. 10/R/2003 e sottoscritto il 18.09.2018 dalla Sig.ra FANTON Beatrice (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione per poter derivare litri/secondo massimi 1 e un volume massimo annuo di metri cubi 1.975, cui corrisponde una portata media di litri al secondo 0,06 d'acqua, mediante pozzo da falda sotterranea profonda, facente parte del corpo idrico GWB-AGI anfiteatri morenici Ivrea in Comune di VIVERONE, ad uso Agricolo (alimentazione di edifici di pertinenza dell'azienda, utilizzati per scopi abitativi e agriturismo, irrigazione piante ornamentali e aromatiche), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Sono fatti salvi i diritti del Sig. FANTON Giordano (omissis), riportati all'art. 7 del disciplinare.

Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.820 di Rep. del 18 settembre 2018

ART. – 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A., le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, del corpo idrico nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del F. Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della P.A., fatta salva l'eventuale riduzione del canone

demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato